ERRATA CORRIGE

ATTENZIONE IL PUNTO 7.4 DEL DISCIPLINARE SI INTENDE RETTIFICATO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di retisti, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure un'Aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti temporanei.

I requisiti generali di cui al paragrafo 6 ("Requisiti generali") devono essere posseduti:

a) [Nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo/GEIE costituendo/Consorzio ordinario costituendo] da ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento/GEIE/Consorzio;

b) [Nel caso di GEIE costituito] dal GEIE e da ciascuno degli operatori economici partecipanti al GEIE;

c) [Nel caso di Consorzio ordinario costituito] dal Consorzio e da ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio;

d) [Nel caso di Aggregazione di retisti] da ciascun componente dell'Aggregazione nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al paragrafo 7.1("Requisiti di idoneità" : iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto della procedura e possesso

dell'autorizzazione IVASS, del MISE o del CIPE all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami oggetto della procedura per le imprese aventi sede legale in Italia) devono essere posseduti:

a) [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Consorzio ordinario] da ciascun componente del Raggruppamento/GEIE/Consorzio nonché dal GEIE/Consorzio ordinario medesimo (se costituiti)

b) [Nel caso di Aggregazione di retisti] da ciascun componente dell'Aggregazione di retisti nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 7.2 ("Requisiti di capacità economico e finanziaria") relativo alla dichiarazione rilasciata da un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a dimostrazione della adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto, deve essere soddisfatto da ciascun componente del Raggruppamento/GEIE/Consorzio nonché dal GEIE/Consorzio ordinario medesimo (se costituiti) ovvero da ciascun componente dell'Aggregazione di retisti.

Il requisito di cui al paragrafo 7.2 ("Requisiti di capacità economico e finanziaria") relativo al fatturato minimo annuo deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario nei termini di seguito indicati: in misura non inferiore al 40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre Imprese facenti parte del Raggruppamento/Consorzio, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 7.3 ("Requisiti di capacità tecnica e professionale" – lettera a) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 7.3 ("Requisiti di capacità tecnica e professionale" – lettera b) deve essere posseduto da tutti i componenti del Raggruppamento temporaneo/Consorzio/ Aggregazione di retisti.